

ALLEGATO 1

Confezionamento del feretro contenente cadavere con Covid-19, conclamato o sospetto, a seguito della circolare Ministero della salute n. 818 dell'11/01/2021

Sul tema in oggetto si presentano le seguenti considerazioni:

1) La circolare n. 818/2021, tra l'altro, interviene per precisare che:

➤ Il confezionamento del feretro è a cura ed onere dell'impresa funebre prescelta dagli aventi titolo (e nel caso di utilizzo di fornitori di beni e servizi all'impresa funebre che esegue il trasporto, sono questi fornitori a dar atto del confezionamento, che deve essere controllato e attestato dall'incaricato al trasporto funebre). Gli oneri di confezionamento sono a carico dell'impresa funebre, che li fattura a chi commissiona il funerale.

➤ È l'impresa funebre che è tenuta a confezionare diversamente il cofano di persona con Covid-19 in funzione della destinazione (inumazione, cremazione, tumulazione) e delle circostanze di deposito, seguendo quanto indicato in circolare e in particolare nell'Allegato 2, attestandone il corretto confezionamento con modello uniforme riportato in Allegato 3, valido per l'intero territorio nazionale.

➤ Ogni movimentazione di defunto deve essere autorizzata dal Comune, che si accerta prima del rilascio dell'autorizzazione che sussista attestazione di corretto confezionamento da parte dell'impresa funebre prescelta dagli aventi titolo. Solo a seguito di inoltro al Comune di tale attestazione può essere rilasciata autorizzazione al trasporto da parte del Comune. Si rammenta che in tutti i casi il feretro è sempre sottoposto a disinfezione esterna laterale, superiore e inferiore.

➤ Il confezionamento è svolto in funzione di quanto è noto prima del rilascio dell'autorizzazione al trasporto. In particolare, la problematica maggiore è conoscere se la cremazione avvenga entro il giorno stesso della partenza del feretro o se sussista cella refrigerata/condizionata di conservazione che accolga tale feretro all'arrivo, perché in caso positivo il confezionamento di cui all'Allegato 2, lettera C punto 2 (avvolgimento con poliaccoppiato) non occorre. È del tutto ovvio che se per motivi indipendenti dall'impresa funebre (ad es. inagibilità per guasto della cella refrigerata, ritardo nel trasporto, situazioni impreviste che originano ritardi nella struttura di arrivo) si rende necessario l'avvolgimento esterno in poliaccoppiato a destinazione, questo sarà eseguito nella struttura finale.

➤ Laddove personale della struttura di destinazione rilevi difformità di confezionamento, provvede a dar seguito al più presto al confezionamento, fatturandolo a chi ha commissionato il servizio.

2) Per quanto riguarda il **DEPOSITO INTERMEDIO DI FERETRI**, sussistono diverse situazioni di trasporto funebre.

L'istituzione di un deposito intermedio avviene solo in casi particolari, quando vi sia difficoltà di ricezione in cimitero o crematorio di destinazione e il Sindaco, con apposita ordinanza contingibile ed urgente, abbia individuato tale struttura.

Durante la prima ondata di Covid, furono a ciò destinate, in certi comuni, delle chiese. Attualmente la circolare n. 818/2021 prevede che i depositi intermedi possano essere spazi chiusi facilmente attrezzabili in cimitero, crematorio, casa funeraria, sala del commiato o anche altri luoghi con le caratteristiche di cui al punto D.1.a della circolare n. 818/2021.

Anche in caso di trasporto al deposito intermedio il confezionamento del feretro è a cura dell'impresa funebre.

L'impresa funebre attua quanto specificato in Allegato 2 della circ. n. 818/2021 e lo attesta, dopo essersi accertata della condizione di deposito (se cioè vi sia o meno refrigerazione o

condizionamento). In mancanza di refrigerazione/condizionamento con cella e stanza apposita, il confezionamento segue ordinariamente quanto previsto dalla lettera A) della circolare e se destinato a inumazione/cremazione quanto previsto dalla lettera C). Invece se destinato a tumulazione segue le indicazioni della lettera D).

Raro è il caso in cui il feretro, confezionato per la cremazione, sia collocato in un tumulo temporaneo. Tra l'altro, con la riduzione da 30 a 7 giorni del limite di tumulazione temporanea in cimitero, in attesa di cremazione, non è quasi mai conveniente seguire tale strada, essendovi altre soluzioni. A tal proposito si segnala un refuso nella circolare laddove nell'Allegato 2 è precisato al punto B) cremazione entro una settimana dalla tumulazione temporanea, mentre alla lettera E punto 9 del testo della circolare è precisato che la tumulazione sia eseguita entro al massimo 30 giorni dalla tumulazione temporanea. Si ritiene che il refuso necessiti di un chiarimento ministeriale, che dica quale dei due limiti sia quello valido.

3) Per quanto riguarda l'**INUMAZIONE**, sussistono diverse situazioni di trasporto funebre:

➤ Interno allo stato italiano

Il confezionamento segue quanto stabilito all'Allegato 2 della circolare n. 818/2021 e cioè:

- con sepoltura nello stesso giorno di arrivo al cimitero o conservazione in cella/stanza refrigerata o condizionata: sola lettera A);
- con sepoltura nei giorni a seguire l'arrivo al cimitero: lettere A) e C.1).

➤ In arrivo dall'estero (da Paese con accordo di Berlino o da Paese senza accordo di Berlino)

Poiché il feretro è confezionato con controcassa impermeabile (in genere interna), viene inumato tal quale.

➤ In partenza per l'estero (verso Paese con accordo di Berlino o verso Paese senza accordo di Berlino)

Il feretro è confezionato come previsto dall'accordo di Berlino (laddove si applica) o per i Paesi restanti dall'articolo 29 del DPR n. 285/1990. In caso debba permanere in sosta temporanea prima della partenza ciò che conta è che sia garantita l'impermeabilità del feretro e la disinfezione esterna.

4) Per quanto riguarda la **TUMULAZIONE**, che per defunto con Covid-19 lo Stato prevede solo stagna, sussistono diverse situazioni di trasporto funebre:

➤ Interno allo stato italiano

Il confezionamento segue quanto stabilito all'Allegato 2 della circolare n. 818/2021 e cioè lettere A) e D). Si evidenzia che non è ammesso l'uso di cosiddetta valvola, essendo precisato che si usa la sola cassa di zinco e posta internamente a quella di legno.

➤ In arrivo dall'estero (da Paese con accordo di Berlino o da Paese senza accordo di Berlino)

Poiché il feretro è confezionato con controcassa impermeabile, viene tumulato tal quale, se l'impermeabilità deriva dall'uso di controcassa di zinco avente le caratteristiche stabilite dal DPR 285/1990.

➤ In partenza per l'estero (verso Paese con accordo di Berlino o verso Paese senza accordo di Berlino)

Il feretro è confezionato come previsto dall'accordo di Berlino (laddove si applica) o per i Paesi restanti dall'articolo 29 del DPR 285/1990. In caso debba permanere in sosta temporanea prima della partenza ciò che conta è che sia garantita l'impermeabilità del feretro e la disinfezione esterna.

5) Per quanto riguarda la **CREMAZIONE** sussistono diverse situazioni di trasporto funebre:

➤ Interno allo stato italiano

Il confezionamento segue quanto stabilito all'Allegato 2 della circolare n. 818/2021 e cioè:

- con cremazione nello stesso giorno di arrivo al crematorio cimitero o conservazione in

cella/stanza refrigerata o condizionata: sola lettera A);

– con cremazione nei giorni a seguire l'arrivo al crematorio: lettere A) e C1 e C2).

➤ In arrivo dall'estero (da Paese con accordo di Berlino o da Paese senza accordo di Berlino)

Poiché il feretro è confezionato con controcassa impermeabile (in genere interna), viene cremato tal quale nei soli crematori autorizzati alla cremazione anche con controcasse metalliche.

➤ In partenza per l'estero (verso Paese con accordo di Berlino o verso Paese senza accordo di Berlino):

Il feretro è confezionato come previsto dall'accordo di Berlino (laddove si applica) o per i Paesi restanti dall'articolo 29 del DPR 285/1990. In caso debba permanere in sosta temporanea prima della partenza ciò che conta è che sia garantita l'impermeabilità del feretro e la disinfezione esterna.